

C.A.M.A. Comitato Associativo Monumento all' Arrotino AP

- Statuto -

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'assemblea straordinaria del "C.A.M.A. Comitato Associativo Monumento all'Arrotino APS", tenutosi il giorno 07 marzo 2021 sostituisce a tutti gli effetti ogni altro statuto precedentemente approvato.

Art. 2

Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e della normativa in materia, in forma di associazione non riconosciuta, un'Associazione di Promozione Sociale denominata C.A.M.A. Comitato Associativo Monumento all'Arrotino APS.

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, come descritto in particolare all'art. 6 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Sede

L'Associazione ha sede in Resia (UD), via Monte Sart 12/a, Stolvizza.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il *quorum* previsto per le modifiche statutarie.

Art. 4

Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 6

Oggetto sociale

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa o razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, mediante lo svolgimento di attività, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati o delle persone aderenti ad altre associazioni ed enti associati per il raggiungimento di comuni finalità. Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dall'art. 5, comma 1, lett. da a) a z) del Codice del Terzo Settore. In particolare, svolgerà le attività di cui:

- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- lettera d): attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo, l'Associazione C.A.M.A. Comitato Associativo Monumento all'Arrotino APS, intende anche:

- la raccolta, la conservazione e ordinamento di esposizioni didattiche di tutti i manufatti, oggetti e documenti utili alla conoscenza ed allo studio delle radici, della vita, della migrazione e dello sviluppo socio-culturale ed economico delle genti della Val Resia, in particolare degli arrotini;
- la raccolta e manutenzione di apparecchiature di lavoro quali la Krösma, la bicicletta con o senza ruote, veicoli a motore relativi e tutto quanto inerente al mestiere dell'arrotino;
- l'allestimento di mostre temporanee e permanenti;
- l'organizzazione di laboratori didattici per bambini, giovani ed anziani;
- l'organizzazione di corsi di studio e convegni;
- l'organizzazione di attività di ricerca;
- la produzione cinematografica e discografica;
- l'edizione di testi scientifici, didattici e cataloghi;
- la riproduzione di oggetti appartenenti alla cultura Resiana, in particolare degli arrotini;
- l'organizzazione di concerti e manifestazioni culturali;
- il restauro degli oggetti e del materiale del museo;
- realizzazione di un laboratorio/scuola per la conservazione e l'insegnamento del mestiere dell'arrotino.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione C.A.M.A. Comitato Associativo Monumento all'Arrotino APS intende anche promuovere varie attività, quali:

- attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documentari, laboratori;
- gite culturali e ricreative, organizzazioni e partecipazione a fiere, mostre ed altre attività in genere legate alla promozione della tradizione artigianale;
- attività di formazione quali corsi di perfezionamento teorico/pratico sulle tradizioni artigianali, istituzione di gruppi di studio e ricerca, insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di laboratori;
- attività editoriale quali pubblicazione di atti di convegni e di seminari, nonché di studi e di ricerche compiuti nell'ambito letterario, musicale, corale, storico e delle tradizioni in genere.

L'Associazione C.A.M.A. Comitato Associativo Monumento all'Arrotino APS può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione C.A.M.A. Comitato Associativo Monumento all'Arrotino APS può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Titolo II

SOCI

Art. 7

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. In ogni caso, esso non può essere inferiore al minimo (sette), stabilito dalla Legge. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo Settore, il numero degli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate che condividono le medesime finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e/o con le loro competenze e conoscenze.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Chi intende essere ammesso in qualità di associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Spetta al Consiglio direttivo deliberare sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni in violazione del presente comma e che quindi introducono criteri di ammissione a termine, strumentali e/o limitative di diritti.

Art. 8

Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati, hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi associativi;
- eleggere gli organi associativi e essere a loro volta eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annuali stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta entro il termine di tre mesi dallo scadere dell'anno stesso.

I diritti di partecipare all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono in ogni caso al disposto di cui all'art. 24 del Codice Civile.

Art. 10

Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo quanto disposto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 14

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ab • nomina e revoca i componenti degli organi associativi, incluso il revisore dei conti qualora necessario;
- C • approva il bilancio preventivo e consultivo;
- approva le direttive del Consiglio direttivo sull'attività svolta e da svolgere;
- d • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e • delibera sull'esclusione degli associati;
- g • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- f • delibera sulle modificazioni dello Statuto con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 2 del Codice Civile;
- h • delibera lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 3 del Codice Civile, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della stessa, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dal successivo art. 30 del presente statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione, e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Art 15

Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato possiede un voto. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente e non è previsto il diritto di delega.

Art. 16

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione.

Art. 17

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo risponde direttamente all'Assemblea. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dettati dalla stessa.

Il Consiglio direttivo è formato da 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati dalle APS associate.

Al Consiglio Direttivo compete:

- eleggere, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore del Museo e l'Economo;
- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo può svolgersi anche attraverso piattaforme on-line.

Delle sedute del Consiglio direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 Presidente



Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, dei quali cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

Art. 19 Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente, che ne è responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni.

Al Segretario compete:

- curare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, i quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione;
- aggiornare il libro dei soci e il libro dei volontari;
- conservare gli atti del Consiglio direttivo;

Il Segretario è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 20 Economo

L'Economo collabora con il Presidente, che ne è responsabile.

È compito dell'Economo:

- curare gli affari economici ordinari e assolvere agli obblighi fiscali e contributivi dell'Associazione;
- conservare la documentazione contabile e gli inventari dei beni dell'Associazione. La documentazione sarà conservata presso la sede dell'Associazione.
- predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 21 Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo esercita le sue funzioni in composizione monocratica.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ai sensi del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, se applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Consumo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere informazioni ai membri del Consiglio direttivo sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

Revisore dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore dei conti.

Il Revisore dei conti è organo in composizione monocratica.

Il Revisore dei conti:

- ha funzioni di controllo amministrativo e può essere eletto dall'Assemblea anche fra i non associati;
- resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile;
- controlla la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto;
- predispone la relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 23

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Titolo IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 24

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 26

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo finanziamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali ad esempio quote associative, contributi pubblici e privati, donazione e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27

Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale con decorrenza dal 1° (primo) gennaio di ogni anno solare.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato entro il 30 (trenta) aprile, ovvero entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 28

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi, prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 29

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni sono deliberate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 36, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Esse sono stipulate dal Presidente, mentre il Consiglio direttivo ne determina le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione a cura del Presidente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31

Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato o comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 32

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore o comunque quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 33

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione e produce effetti dalla data di registrazione.

Maria Politti

Luigi D'Amico

